

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO ALTO-ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 372/13

Nr. 372/13

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

26.11.2013

*In presenza dei
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore*

*Rosa Zelger Thaler
Marco Depaoli
Dr. Florian Mussner
Dr. Hanspeter Munter
Donato geom. Seppi*

*Präsidentin
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär*

*Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale*

Dr. Stefan Untersulzner

*Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates*

*Assenti:
Segretario questore (glust.) Mattia dott. Civico (entsch.)*

*Abwesend:
Präsidialsekretär*

**L'Ufficio di Presidenza
delibera sul seguente
OGGETTO:**

**Fondo family – aggiudicazione definitiva e
ratifica del regolamento e del contratto per
l'affidamento dei servizi di istituzione e
gestione del fondo family nonché nomina dei
componenti provvisori del comitato tecnico
consultivo**

**Das Präsidium
beschließt zu nachstehendem
GEGENSTAND:**

**Family Fonds – definitiver Zuschlag und
Ratifizierung der Ordnungsbestimmungen und
des Vertrages zur Vergabe der Dienste zur
Errichtung und Verwaltung des Family Fonds
sowie Ernennung der provisorischen
Mitglieder des technischen
Beratungsausschusses**

DELIBERAZIONE N. 372/13

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il proprio provvedimento n. 348/ del 28.08.2013 inerente la procedura concorsuale per individuare una SGR chiamata a gestire il fondo family;

Vista la propria deliberazione n. 358 del 16.10.2013;

Rilevato che con deliberazione n. 362 del 30.10.2013 sono stati approvati gli esiti relativi alla procedura di gara per l'individuazione di una SGR chiamata a gestire il "fondo family" con l'aggiudicazione espressa in favore della SGR PensPlan Invest Spa con approvazione dello schema di regolamento e della bozza di contratto per l'affidamento dei servizi di istituzione e gestione del "fondo family";

Preso atto che dette proposte di regolamento e di contratto sono state oggetto di integrazioni/precisazioni e modifiche formali;

Esaminati i testi definitivi delle stesse proposte;

Udito quanto asserito dalla Presidente tramite le indicazioni in merito fornite dal consulente dott. Giorgio Demattè;

Udita la proposta formulata dalla Presidente di designare ai sensi dell'art. 13.5 del regolamento succitato il Comitato consultivo sino alla nomina da parte dell'Assemblea dei partecipanti, composto da tre membri, la Presidente Zelger Thaler, il Segretario Questore Dr. Hanspeter Munter e il presidente dell'associazione ex Consiglieri regionali dott. Pierluigi Angeli;

BESCHLUSS Nr. 372/13

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 348 vom 28.08.2013 betreffend das Ausschreibungsverfahren für die Auswahl einer Sparverwaltungsgesellschaft SGR, die den Family Fonds verwalten soll;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 358 vom 16.10.2013;

Festgestellt, dass mit dem Beschluss Nr. 362 vom 30.10.2013 die Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens für die Auswahl einer SGR, die den Family Fonds verwalten soll, genehmigt worden sind und dass der Zuschlag an die Sparverwaltungsgesellschaft PensPlan Invest AG ergangen ist, wobei auch der Entwurf der Ordnungsbestimmungen und des Vertrages für die Vergabe der Dienste zur Errichtung und Verwaltung des Family Fonds genehmigt wurden;

Festgestellt, dass diese Entwürfe der Ordnungsbestimmungen und des Vertrages einige Ergänzungen/Präzisierungen und formelle Änderungen erfahren haben;

Nach Prüfung der definitiven Fassung dieser Entwürfe;

Nach Anhören der Stellungnahme der Präsidentin auf der Grundlage der entsprechenden Anregungen des Beraters Dr. Giorgio Demattè;

Nach Anhören des Vorschlages der Präsidentin, im Sinne des Art. 13.5 der genannten Ordnungsbestimmungen den Beratungsausschuss bis zu seiner Ernennung durch die Teilnehmerversammlung einzusetzen, wobei sich dieser aus drei Mitgliedern und zwar der Präsidentin Zelger Thaler, dem Präsidialsekretär Dr. Hanspeter Munter und dem Vorsitzenden der Vereinigung der ehemaligen Regionalratsabgeordneten, Dr. Pierluigi Angeli, zusammensetzt;

All'unanimità dei voti legalmente espressi,

delibera

1. Di aggiudicare in via definitiva alla PensPlan Invest SGR Spa l'affidamento dei servizi di istituzione e gestione del "fondo family".

2. Di ratificare e approvare nella versione allegata quale parte integrante alla presente deliberazione la stesura del Regolamento di gestione e del contratto per l'affidamento dei servizi di istituzione e gestione del fondo family da sottoscrivere a cura dei legali rappresentanti del Consiglio regionale e della PensPlan Invest SGR Spa.

3. Di derogare - tenuto conto della durata decennale del fondo family e dei motivi di convenienza a ciò connessi - alla limitazione imposta dall'art. 12 del RD n. 2440/1923 di nove anni per la stipula di contratti per l'affidamento di servizi per conto degli enti pubblici.

4. Di designare quali membri del comitato consultivo secondo quanto precisato nelle premesse la Presidente Rosa Zelger Thaler, il Segretario Questore Dr. Hanspeter Munter e il Presidente dell'associazione ex Consiglieri regionali dott. Pierluigi Angeli.

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

beschliesst

1. Der PensPlan Invest SGR AG den definitiven Zuschlag für die Vergabe der Dienste zur Errichtung und Verwaltung des „Family Fonds“ zu erteilen.

2. Die diesem Beschlusses als integrierender Teil beiliegende Fassung der Ordnungsbestimmungen für die Verwaltung des Family Fonds und des Vertrages betreffend die Vergabe der Dienste zur Errichtung und Verwaltung desselben, die von den gesetzlichen Vertretern des Regionalrates und PensPlan Invest SGR AG zu unterzeichnen sind, zu ratifizieren und zu genehmigen.

3. Angesichts der zehnjährigen Dauer des Family Fonds und der damit verbundenen Vorteile, von der laut Art. 12 des königl. Dekretes Nr. 2440/1923 vorgesehenen Höchstdauer von 9 Jahren für Verträge, die von öffentlichen Körperschaften für die Vergabe von Diensten abgeschlossen werden, abzusehen.

4. Die Präsidentin Rosa Zelger Thaler, den Präsidialsekretär Dr. Hanspeter Munter und den Vorsitzenden der Vereinigung der ehemaligen Regionalratsabgeordneten Dr. Pierluigi Angeli aufgrund der in den Prämissen angeführten Erwägungen zu Mitgliedern des Beratungsausschusses zu ernennen.

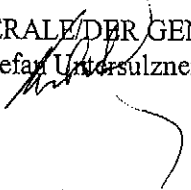
LA PRESIDENTE/DIE PRÄSIDENTIN

Rosa Zelger Thaler -



IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -



**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ISTITUZIONE E GESTIONE
DEL FONDO FAMILY**

TRA

Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige, con sede legale in 38122 Trento, Piazza Dante n. 16, codice fiscale 80013030228, rappresentato dalla Presidente pro tempore Sig.ra ROSA ZELGER THALER nata a Trodena (BZ) il 3 dicembre 1957 e domiciliata per la carica in 39100 Bolzano, Piazza Duomo n. 3, nella sua qualità di legale rappresentante da ora in poi (il "Consiglio Regionale");

E

Pensplan Invest Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni, in breve Pensplan Invest SGR S.p.A., con sede legale in Bolzano, via della Mostra n. 11/13, capitale sociale Euro 9.868.500,00 (novemilionioctocentosessantottomilacinquecento virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 02223270212, iscritta al n. 127 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, "Pensplan"), società sottoposta a direzione e coordinamento di Pensplan Centrum S.p.A., , rappresentata dal dott. Stefano Tomazzoni nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della SGR (la "SGR" e unitamente alla Consiglio Regionale le "Parti");

PREMESSO CHE

- Il Consiglio Regionale, in esecuzione di quanto previsto nell'Art. 19, comma 4° lettera "b" del Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il "Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura", ha pubblicato un bando per la selezione, mediante procedura aperta (di seguito, la "Gara"), ai sensi dell'art. 55, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dei contratti pubblici, di seguito, il "Codice"), di una società di gestione del risparmio chiamata ad istituire e gestire un fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato "Fondo Family".
- i documenti di Gara prevedono che il Fondo Family abbia natura di fondo riservato a investitori qualificati.
- L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha fatto seguito con proprie delibere al fine di porre in essere gli atti necessari alla indizione della Gara di selezione per il Fondo Family ed agli adempimenti alla stessa

conseguenti.

- La SGR ha partecipato alla predetta Gara risultandone l'aggiudicataria provvisoria.
- Il Consiglio Regionale ha provveduto alle verifiche previste in capo alla stazione appaltante ai sensi del Codice, riscontrando la correttezza e la completezza dei documenti di Gara e quindi ha formalizzato l'aggiudicazione definitiva con delibera n. 362 del 30.10.2013, comunicata alla SGR in data 04.11.2013, prot. n. 2282 Cons.reg.
- La SGR ha provveduto a elaborare la bozza di regolamento di gestione del Fondo Family sulla base dello schema facente parte dei documenti di Gara, a condividere tale bozza con il Consiglio Regionale e ad adottare conseguentemente la versione definitiva, che viene allegata al presente contratto -sub Allegato 1 (di seguito, il "Regolamento di Gestione").
- Mediante il presente contratto le Parti intendono dunque disciplinare - nel rispetto delle vigenti previsioni di carattere primario e secondario in tema di gestione collettiva del risparmio e di quanto previsto nel Regolamento di Gestione del Fondo- i propri reciproci impegni in relazione alla istituzione, organizzazione, amministrazione e gestione del Fondo Family.
- Considerato quanto previsto nel capitolato facente parte

della documentazione di Gara, la SGR dovrà:

1. istituire il Fondo Family, approvando l'accluso Regolamento di gestione;
2. osservare gli adempimenti necessari presso le competenti autorità di Vigilanza;
3. gestire il Fondo Family sia sotto il profilo amministrativo che finanziario per tutta la durata del medesimo, fatte salve le ipotesi di risoluzione presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1 - PREMESSE

1.1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati citati nel corpo del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Mediante il presente contratto il Consiglio Regionale affida alla SGR - che accetta - l'incarico di istituire, organizzare, amministrare e gestire il Fondo Family conformemente a quanto previsto dall'allegato Regolamento di Gestione al quale si rimanda integralmente per ogni dettaglio, nonché ai termini e alle condizioni fissati nei seguenti articoli. Le Parti convengono che qualora una delle disposizioni di seguito indicate risulti confliggente con il Regolamento di Gestione, prevarrà il testo del presente contratto.

3. ATTIVITA' PRELIMINARI E FUNZIONALI ALL'ISTITUZIONE

DEL FONDO FAMILY

3.1 Banca Depositaria

La Banca Depositaria del Fondo Family è individuata nel Regolamento di Gestione.

4. ISTITUZIONE, SOTTOSCRIZIONE QUOTE E GESTIONE DEL FONDO FAMILY

4.1 Regolamento di Gestione del Fondo Family e istituzione del Fondo Family.

Con la firma del presente contratto la SGR si impegna nei confronti del Consiglio Regionale ad approvare definitivamente il testo del Regolamento di Gestione allegato sub 1 al presente contratto, senza apportare alcuna variazione, si impegna inoltre a procedere nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 2013 a:

- (i) completare ogni iniziativa necessaria per consentire l'avvio dell'operatività del Fondo Family ;
- (ii) aprire il Primo Periodo di Sottoscrizione, come definito nel Regolamento di Gestione.

Il Consiglio Regionale prende atto che la Commissione di Gestione e la Commissione di Amministrazione (come definite nel Regolamento di Gestione) nonché la commissione una tantum per l'istituzione del Fondo Family spettante alla SGR saranno prelevate dal patrimonio del Fondo Family, conformemente a quanto previsto nel Regolamento di Gestione.

4.2 Sottoscrizione quote del Fondo Family

Il Consiglio Regionale si impegna a sottoscrivere, nel corso del Primo Periodo di Sottoscrizione, che dovrà essere chiuso entro il 31 dicembre 2013, quote di classe "A" per un importo complessivo almeno pari all'Ammontare Iniziale Minimo del Fondo, come definito nel Regolamento di Gestione. Dette quote potranno essere in seguito cedute, in parte, dal Consiglio Regionale ai Consiglieri Regionali in possesso dei requisiti per acquistare e detenere quote di classe "B" del Fondo Family.

4.3 Gestione del Fondo Family

La SGR si impegna a gestire il Fondo Family nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al Regolamento di Gestione allegato sub 1.

5. GARANZIE

Le Parti si danno atto che la SGR ha consegnato al Consiglio Regionale la garanzia definitiva di cui all'articolo 113 del Codice e ai documenti di Gara, per un importo pari a Euro Euro 1.129.800,00 (Euro unmilionecentoventinovemilaottocento virgola zero zero) Allegato 2 (da ora in poi garanzia). Si rimanda a quanto previsto nell'articolo 123 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto attiene ai reintegri della garanzia.

6. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

La SGR assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche (la "Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari").

La SGR si impegna ad inserire a pena di nullità assoluta in tutti i contratti sottoscritti nella gestione del Fondo Family con propri eventuali subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale questi ultimi assumano tutti gli obblighi previsti dalla Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

La SGR si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Consiglio Regionale ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di grave inadempimento dell'obbligo di cui alla Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari oggetto del presente Articolo 9, si determineranno le conseguenze di cui al par. 7.1 che segue.

7. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si risolve al termine della durata del Fondo Family, come disciplinata nel Regolamento di Gestione, ivi inclusa l'eventuale liquidazione anticipata del Fondo Family.

7.1 Risoluzione del presente contratto da parte del Consiglio

Regionale per giusta causa

Qualora la SGR dovesse rendersi gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti del Consiglio Regionale ai sensi del presente contratto, ivi comprese quelle contenute nell'offerta tecnica ed economica presentata dalla SGR in sede di Gara, il Consiglio Regionale avrà il diritto di risolvere il presente contratto, senza pregiudizio per il risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento.

La SGR riconosce che la violazione degli obblighi di cui alla Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari dalla stessa assunti ai sensi dell'articolo 6 che precede, integra un grave inadempimento e configura pertanto un caso di risoluzione per giusta causa ai sensi del presente par. 7.1.

7.2 Risoluzione del presente contratto da parte della SGR per giusta causa

Qualora il Consiglio Regionale dovesse rendersi gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti della SGR, quest'ultima avrà il diritto di risolvere il presente contratto, senza pregiudizio per il risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento. In tale caso, la SGR si obbliga a continuare la gestione del Fondo Family, nel rispetto e alle condizioni di cui al Regolamento di Gestione, per un periodo massimo di mesi 6, entro il quale il Consiglio Regionale dovrà individuare una società di gestione del risparmio a cui affidare la gestione del Fondo Family.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

8.1 Dichiarazioni del Consiglio Regionale

8.1.1 Il Consiglio Regionale dichiara alla SGR:

che la conclusione e l'esecuzione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste sono state debitamente approvate e non violano alcuna previsione normativa applicabile al Consiglio Regionale non richiedono alcuna ulteriore autorizzazione da parte delle competenti autorità.

Il Consiglio Regionale riconosce che la SGR ha fatto e farà legittimo affidamento sulla veridicità ed il rispetto di tali dichiarazioni e che pertanto tali dichiarazioni sono essenziali ai sensi del presente contratto.

8.2 Dichiarazioni della SGR

8.2.1 La SGR dichiara al Consiglio Regionale:

- (i) di essere una società di capitali validamente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana;
- (ii) di essere stata debitamente autorizzata dalla Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio e di essere iscritta al n. 127 dell' albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia;
- (iii) di essere in possesso di tutti i poteri e la capacità, nonché di ogni necessaria autorizzazione richiesta ai sensi della normativa alla stessa applicabile in ragione della propria natura giuridica e della propria attività;
- (iv) che per quanto noto a quest'ultima, alla data del presente

contratto non esiste alcuna circostanza che:

- porti a ritenere che l'autorizzazione di cui al punto (ii) che precede possa essere revocata;
- possa incidere negativamente sulla capacità della SGR di istituire e gestire il Fondo Family;

(v) che la conclusione del presente contratto e l'assunzione delle obbligazioni ivi previste sono state debitamente approvate e non violano le previsioni del proprio statuto né della normativa applicabile alla SGR e non richiedono alcuna ulteriore autorizzazione da parte delle competenti Autorità di vigilanza.

8.2.2 La SGR riconosce che il Consiglio Regionale ha fatto e farà legittimo affidamento sulla veridicità ed il rispetto delle dichiarazioni della SGR di cui al precedente paragrafo 8.2.1 nella sottoscrizione del presente contratto e che pertanto tali dichiarazioni sono essenziali ai sensi del contratto.

9. DISPOSIZIONI VARIE

9.1 Unicità del contratto

Il presente contratto ed i relativi allegati costituiscono il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti in relazione alle materie che formano oggetto del medesimo e sostituiscono qualsiasi altro accordo o intesa precedentemente intervenuti fra le Parti con riferimento all'oggetto stesso.

9.2 COMUNICAZIONI

Salva diversa disposizione del presente contratto, qualsiasi comunicazione o avviso la cui effettuazione è richiesta o

consentita dal presente contratto, deve essere effettuata per iscritto unicamente a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

(i) se al Consiglio Regionale:
consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

all'attenzione del Presidente del Consiglio Regionale

(ii) se alla SGR :

pensplaninvestsgr.pec@actaliscertymail.it

all'attenzione del Direttore Generale

Ogni comunicazione tra le Parti, indirizzata in conformità al presente articolo, si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario, eventuali comunicazioni che prevedano per legge esclusivamente la notifica cartacea, dovranno avvenire agli indirizzi citati nelle premesse del presente contratto. Sarà onere della Parte che ha interesse a far valere l'avvenuta comunicazione, di dare prova del ricevimento della medesima da parte del destinatario.

10.3 MODIFICAZIONI

Il presente contratto potrà essere modificato o integrato solo per iscritto e con il consenso di tutte le Parti.

10.4 INVALIDITÀ PARZIALE

Nel caso una o più delle pattuizioni contenute nel presente contratto risultassero invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno

essere sostituite in modo tale da mantenere inalterato il contenuto economico del presente contratto e da pervenire nella misura massima possibile, alla realizzazione delle relative finalità.

10.5 ULTERIORI ADEMPIMENTI

Le Parti convengono di sottoscrivere e consegnare tutti gli ulteriori strumenti negoziali e documenti e di fare quant'altro sia ulteriormente necessario per dare piena esecuzione alle obbligazioni disciplinate nel contratto conformemente agli intenti perseguiti dalle Parti attraverso il medesimo.

10.6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Parti si danno atto che, nell'ambito delle attività previste dal contratto verranno trasmesse tra di esse, in forma verbale e/o scritta, informazioni aventi natura riservata relative a ciascuna Parte (le "Informazioni Riservate"). Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Riservate dell'altra Parte ai soli fini del presente contratto e a non divulgare alcuna Informazione Riservata a terzi se non previo consenso scritto dell'altra Parte, fatta eccezione per eventuali richieste di informazioni da parte delle competenti Autorità.

Gli obblighi di confidenzialità sopravvivranno alla risoluzione, all'annullamento o, in ogni caso, alla rescissione del presente contratto per un periodo di due anni a far data dal verificarsi di uno dei predetti eventi.

14. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

14.1 Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

14.2 CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Trento. Restano ferme le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di composizione stragiudiziale delle controversie, obbligatoria o facoltativa.

Trento, li 26 novembre 2013

PER IL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE

La Presidente

- Rosa Zelger Thaler -

PER PENSPLAN INVEST SGR SPA

Il Presidente

- Stefano Tomazzoni -

Allegati:

Allegato 1: Regolamento Fondo Family

Allegato 2: Fideiussione

FONDO FAMILY
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
MOBILIARE DI TIPO CHIUSO
RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di PensPlan Invest SGR S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lett. b-bis) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni il presente regolamento di gestione e le eventuali modifiche ad esso apportate non devono essere sottoposte all'approvazione della Banca d'Italia.

SEZIONE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA.....	3
ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE DEL FONDO E DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 – FORMA E PATRIMONIO DEL FONDO	4
ARTICOLO 3 – DURATA DEL FONDO	5
ARTICOLO 4 – SOCIETÀ DI GESTIONE	6
ARTICOLO 5 – BANCA DEPOSITARIA	6
ARTICOLO 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO. CALCOLO E COMUNICAZIONE DEL VALORE UNITARIO DELLA QUOTA	7
SEZIONE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	9
ARTICOLO 7 – SCOPO DEL FONDO E LIMITI PRUDENZIALI	9
ARTICOLO 8 – OGGETTO E POLITICA DI INVESTIMENTO.....	9
ARTICOLO 9 – FATTORI DI RISCHIO E ORIZZONTE TEMPORALE DELL'INVESTIMENTO.	12
ARTICOLO 10 – LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	13
ARTICOLO 11 – PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL FONDO.....	13
ARTICOLO 12 – REGIME DELLE SPESE	13
SEZIONE C: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	17
ARTICOLO 13 – GOVERNANCE.....	17
ARTICOLO 14 – SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE	23
ARTICOLO 15 – PARTECIPAZIONE AL FONDO.....	25
ARTICOLO 16 – SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE	26
ARTICOLO 17 – RIMBORSI PARZIALI PRO QUOTA.....	26
ARTICOLO 18 – QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE	31
ARTICOLO 19 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	32
ARTICOLO 20 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO.....	33
ARTICOLO 21 – SCRITTURE CONTABILI	36
ARTICOLO 22 – REVISIONE LEGALE.....	36
ARTICOLO 23 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI.....	36
ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE	37

SEZIONE A: SCHEDA IDENTIFICATIVA

Articolo 1 – Istituzione, denominazione del Fondo e definizioni

- 1.1 PensPlan Invest SGR S.p.A. (la "SGR" o anche la "Società di Gestione"), aggiudicataria della gara pubblica indetta con il Bando dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige, ha istituito il fondo denominato "Fondo FAMILY - fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori qualificati" (il "Fondo").
- 1.2 La partecipazione al Fondo è disciplinata dal presente regolamento di gestione (il "Regolamento") e l'acquisto, a qualsiasi titolo, delle quote del Fondo (le "Quote") è riservato ai soggetti indicati al successivo paragrafo 2.5 che siano in possesso dei requisiti per essere considerati investitori qualificati (gli "Investitori Qualificati" ovvero i "Partecipanti" ovvero i "Sottoscrittori") ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 24 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche e integrazioni.
- 1.3 Oltre alle definizioni altrove contenute nel Regolamento, i termini e le locuzioni utilizzati nel Regolamento hanno il significato di seguito indicato:

"Bando":	il bando della gara di appalto per l'affidamento a una società di gestione del risparmio dei servizi finanziari concernenti l'istituzione e la gestione di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato "Fondo Family" indetta con deliberazione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige n.348 di data 28 agosto 2013 (CIG 5300729BF0) in esecuzione di quanto previsto nell'art. 19, comma 4, lett. b), del Testo Unificato della Legge Regionale (come di seguito definita).
"Codice dei Contratti Pubblici":	il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni recante il " <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i> ".

"Consiglieri Regionali":	Consiglieri Regionali della Regione Trentino Alto Adige che risultino beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 19 della Legge Regionale (come di seguito definita) nonché Consiglieri Regionali eletti per la prima volta nella XIV legislatura che vogliano accedere al Fondo su base volontaria.
"Contratto":	il contratto di appalto stipulato tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige e la SGR in seguito all'aggiudicazione della gara pubblica oggetto del Bando.
"Duration"	vita finanziaria media di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle scadenze dei flussi di cassa (c.d. <i>cash flows</i>) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essi corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
"Giorno Lavorativo":	ogni giorno che non sia un sabato, una domenica o altro giorno considerato non lavorativo dalle banche in Milano.
Legge Regionale	Testo Unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n.2 e successive modifiche e integrazioni recante "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".
OICR Collegati	OICR promossi e/o gestiti dalla stessa SGR o da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

Articolo 2 – Forma e patrimonio del Fondo

2.1 Il Fondo ha forma chiusa; pertanto il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene alla scadenza del termine di durata del Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 in tema di rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti (i

“Rimborsi Parziali”) e dall'articolo 20 in tema di liquidazione anticipata del Fondo (la “Liquidazione Anticipata”).

- 2.2 Il patrimonio iniziale minimo del Fondo alla data di chiusura del Primo Periodo di Sottoscrizione ovvero, se antecedente, alla data del Primo Closing, come definiti al paragrafo 16.2, è pari a Euro 70.000.000,00= (settantamiloni/00) (l' “Ammontare Iniziale Minimo del Fondo”). L'ammontare massimo del Fondo è pari a Euro 140.000.000,00= (centoquarantamiloni/00) (l' “Ammontare Massimo del Fondo”). L'Ammontare Iniziale Minimo del Fondo e l'Ammontare Massimo del Fondo sono determinati sulla base degli impegni relativi ai versamenti di denaro e/o di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o di parti di OICR aperti conformi alla politica di investimento (i “Versamenti”) assunti dai Sottoscrittori con la sottoscrizione delle Quote, secondo quanto previsto dall'articolo 16.
- 2.3 Non appena determinato, il patrimonio iniziale del Fondo è tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia e ai Partecipanti mediante un supplemento che costituisce parte integrante del Regolamento.
- 2.4 Le Quote sono distinte in Quote di classe A (le “Quote di Classe A”) e Quote di classe B (le “Quote di Classe B”) che, in conformità alle previsioni del Regolamento, attribuiscono diversi diritti patrimoniali ed amministrativi ai titolari delle stesse. Il valore delle Quote di Classe B in circolazione non può mai eccedere il 49% (quarantanove per cento) dell'ammontare del patrimonio del Fondo.
- 2.5 Le Quote di Classe A possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dal Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige; le Quote di Classe B possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente da Consiglieri Regionali, salvo il caso di successione *mortis causa*. In caso di cessione di Quote di Classe A a un Consigliere Regionale le stesse sono automaticamente convertite in Quote di Classe B.

Articolo 3 – Durata del Fondo

- 3.1 La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di Liquidazione Anticipata, in 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di chiusura del Primo Periodo di Sottoscrizione ovvero, se antecedente, dalla data del Primo Closing, come definiti al paragrafo 16.2, con scadenza il 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno.

Articolo 4 – Società di Gestione

- 4.1 La società di gestione del Fondo è PensPlan Invest SGR S.p.A., con sede in Bolzano, via della Mostra n. 11/13, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano con il numero 02223270212, coincidente con il codice fiscale e la partita IVA. La SGR è iscritta al n. 127 dell'albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF").
- 4.2 Il sito internet della SGR è www.pensplan-invest.com (il "Sito Internet").

Articolo 5 – Banca Depositaria

- 5.1 Société Générale Securities Services, con sede legale in Milano – 20159 – Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 03126570013 coincidente con il codice fiscale e la partita IVA, , è la banca depositaria del Fondo (la "Banca Depositaria"). La Banca Depositaria è iscritta al n. 5244.9 (numero matricole) e al n. 10636.9 (numero di codice meccanografico) dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il sito internet della Banca Depositaria è www.securities-services.societegenerale.com.
- 5.2 I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria, le modalità di scambio dei flussi informativi tra le stesse nonché le responsabilità connesse con la custodia del patrimonio del Fondo. La Banca Depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni, agisce in modo indipendente e nell'interesse dei Partecipanti e deve assicurare che l'incarico di depositaria sia svolto secondo modalità adeguate, anche attraverso la verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti dalla disciplina di vigilanza. A tal fine la Banca Depositaria adotta tutte le misure necessarie affinché la propria struttura sia in grado nel continuo di svolgere correttamente i compiti a essa affidati, tenuto conto anche della complessità dell'incarico, nel rispetto delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.
- 5.3 Le funzioni di custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo nonché di avvaloramento dei certificati rappresentativi delle Quote e di rimborso delle Quote sono svolte presso la sede legale della Banca Depositaria.

- 5.4 Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte presso la sede della SGR.
- 5.5 L'incarico conferito alla Banca Depositaria, previo accertamento che quest'ultima è abilitata dalla Banca d'Italia ad assumere l'incarico, è a tempo indeterminato e può essere revocato in qualsiasi momento. La rinuncia all'incarico da parte della Banca Depositaria deve essere comunicata alla Società di Gestione con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia all'incarico della Banca Depositaria è sospesa sino a che:
- (i) un'altra banca, in possesso dei requisiti di legge, accetti l'incarico di banca depositaria in sostituzione della Banca Depositaria;
 - (ii) la conseguente modifica del Regolamento sia approvata dalla Società di Gestione;
 - (iii) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Articolo 6 – Criteri di valutazione del patrimonio del Fondo. Calcolo e comunicazione del Valore Unitario della Quota

- 6.1 Il valore complessivo netto del Fondo (il "Valore Complessivo Netto") è la risultante delle attività del Fondo al netto delle eventuali passività ed è determinato dalla SGR con cadenza semestrale, entro i termini stabiliti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti ed in base ai criteri di valutazione stabiliti dalla Banca d'Italia. Tali criteri sono comunicati gratuitamente con le modalità di cui al paragrafo 23.3 ai Partecipanti che ne facciano richiesta.
- 6.2 Il valore unitario delle Quote (il "Valore Unitario delle Quote") è calcolato con riferimento all'ultimo giorno di ciascun semestre solare ed è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo suddiviso per il numero di Quote in circolazione. Fermo restando che le Quote di Classe A e le Quote di Classe B hanno uguale valore nominale, come indicato al successivo articolo 18, nel corso della durata del Fondo il Valore Unitario delle Quote di Classe A può differire dal Valore Unitario delle Quote di Classe B per effetto dei Rimborsi Parziali fatto salvo il meccanismo di cui all'articolo 17.

- 6.3 Il Valore Unitario delle Quote è pubblicato sul Sito Internet ed è comunicato ai Partecipanti secondo le modalità di cui al paragrafo 23.3 entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di deposito presso la SGR del Rendiconto della Gestione o della Relazione Semestrale del Fondo come definiti all'articolo 21.
- 6.4 Qualora si verificassero eventi eccezionali che impediscano il calcolo e/o la comunicazione del Valore Unitario delle Quote, la SGR informa la Banca d'Italia e ne dà comunicazione ai Partecipanti secondo le modalità di cui al paragrafo 23.3. Appena possibile, la SGR determina prontamente il Valore Unitario delle Quote e ne dà comunicazione ai Partecipanti.

SEZIONE B: CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Articolo 7 – Scopo del Fondo e limiti prudenziali

- 7.1 Scopo del Fondo è investire, gestire e incrementare il valore del patrimonio del Fondo al fine di ripartire tra i Partecipanti il risultato derivante dallo smobilizzo degli investimenti in occasione dei Rimborsi Parziali e del rimborso della Quota Spettante previsto dall'articolo 20.
- 7.2 Fatte salve eventuali deroghe previste nel Regolamento, il patrimonio del Fondo è investito nel rispetto dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d'Italia con riguardo ai fondi mobiliari di tipo chiuso, (le "Norme Prudenziali").

Articolo 8 – Oggetto e politica di investimento

- 8.1 Il Fondo è un fondo obbligazionario a medio termine, il cui scopo è l'investimento collettivo in strumenti obbligazionari e monetari diversificati dai Partecipanti, con l'obiettivo di un rendimento in linea con il livello di rischio assunto, mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo. Il Fondo presenta un livello di rischio basso. Non sono consentiti investimenti in titoli di capitale. Gli investimenti in OICR possono essere effettuati previa valutazione della congruità degli obiettivi di gestione dell'OICR con i limiti di seguito esposti e con un investimento massimo in OICR pari al 20% del controvalore totale del portafoglio del Fondo, fatto salvo che dette commissioni non dovranno gravare sul TER del Fondo.
- 8.2 La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria e residualmente in depositi bancari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi o garantiti da Governi centrali o banche centrali di Paesi dell'Unione Europea, nonché dall'Unione Europea, dalla Banca centrale Europea o dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Regione Trentino Alto Adige, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano nonché dagli enti di diritto pubblico o privato dalle stesse controllati o garantiti, per tali ultime tipologie di emissione, anche se non quotate in un mercato regolamentato, sarà

possibile un investimento di un controvalore superiore al 10% degli attivi del Fondo. Inoltre, potrà investire in strumenti finanziari di elevata qualità emessi da emittenti sovrani e sovranazionali.

- 8.3 Il Fondo effettua investimenti in titoli denominati esclusivamente in Euro.
- 8.4 La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e liquidità, nel limite del 100% del patrimonio; è prevista la facoltà di investire in OICR con i limiti sopra indicati. Non è consentito l'utilizzo di derivati neanche con finalità di copertura, non è consentito il rischio di cambio e l'utilizzo della leva nella gestione.
- 8.5 Durante il primo quinquennio di attività la durata residua degli strumenti finanziari in portafoglio è sottoposta alla seguente limitazione:
- 1° anno di attività 7 anni;
 - 2° anno di attività 6 anni;
 - 3° anno di attività 5 anni;
 - 4° anno di attività 4 anni;
 - 5° anno di attività 3 anni.

Decorso il primo quinquennio di attività, la limitazione sulla durata residua dei singoli strumenti finanziari viene meno, il portafoglio dovrà comunque avere Duration media non superiore a 2,5 anni.

- 8.6 Lo stile di gestione adottato dalla SGR è di tipo fondamentale, vale a dire è basato sull'analisi delle dinamiche macroeconomiche e finanziarie dei principali Paesi europei, in particolare dell'Area Euro, e delle relazioni tra queste e le politiche economiche. Particolare enfasi è data alla gestione del rischio di credito che è monitorato e gestito tramite una attenta gestione della concentrazione degli strumenti in portafoglio.

La medesima SGR non può delegare a terzi in tutto od in parte l'attività di gestione.

- 8.7 I titoli di debito dovranno avere al momento dell'acquisto (ove il predetto giudizio sia coerente con la valutazione effettuata secondo il sistema di gestione dei rischi adottato dalla SGR) un *rating* minimo BBB+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di *rating*. I titoli del debito pubblico italiano non sottostanno a detta previsione di *rating* minimo, così come i

titoli emessi o garantiti dalla Regione Trentino Alto Adige o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

8.8 Sono previsti distinti limiti di concentrazione in funzione della tipologia di strumento finanziario ed emittente, gli stessi debbono essere calcolati avuto a riferimento il controvalore totale del portafoglio. La struttura dei limiti di seguito esposti non si applica ai titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana nonché ai titoli emessi o garantiti dalla Regione Trentino Alto Adige o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. I livelli di *rating* previsti sono riferiti alla scala di valutazione di Standard&Poor's o equivalente per le altre agenzie di *rating* (ferme restando le valutazioni condotte sulla base del sistema di gestione dei rischi adottato dalla SGR):

- a) OICR ed ETF di qualsiasi natura:
 - massimo 20% del portafoglio;
 - massimo 5% nel patrimonio totale dell'OICR o ETF;
- b) Titoli strutturati od aventi componente derivativa:
 - non previsti;
- c) Investimenti in "private placement":
 - non previsti;
- d) Titoli di debito, vedasi la seguente tabella:

LIMITI				
RATING S&P (o equivalente Moody's o Fitch)		% MAX PER SINGOLO TITOLO		% MAX SU PORTAFOGLIO
Minimo	massimo	su portafoglio	su singola emissione	
AAA		10%	10%	100%
AA+	AAA-	6%	5%	70%
A	AA	3%	5%	50%
BBB+	A-	1%	2%	10%
NO rating	BBB	0%	0%	0%

8.9 Ai sensi del Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del TUF, i mercati regolamentati indicati nella lista

approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione stessa (www.assogestioni.it) nonché i mercati regolamentati per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento.

- 8.10 La SGR ha la facoltà di detenere liquidità per esigenze di tesoreria del Fondo nonché di effettuare, coerentemente con la politica di investimento del Fondo e ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, operazioni di compravendita titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli e altre assimilabili alle condizioni previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 9 – Fattori di rischio e orizzonte temporale dell'investimento

- 9.1 L'investimento nel Fondo comporta un grado di rischio connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio del Fondo.
- 9.2 La SGR non può assicurare che lo scopo del Fondo venga raggiunto né che vi sia la restituzione integrale del capitale investito. Il rendimento del Fondo può variare significativamente nel tempo. Il rendimento del Fondo, inoltre, può differire significativamente rispetto a quello dei singoli attivi nei quali viene investito il patrimonio del Fondo stesso.
- 9.3 Con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, il Fondo è esposto al rischio di credito (capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale) ed al rischio di tasso di interesse (andamento dei tassi di interesse di mercato). Il rischio di tasso di interesse risulta maggiormente significativo per gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso con maggiore durata residua. Gli investimenti in parti di OICR, quali fondi comuni di investimento e Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile), comportano rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote degli OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative attività. L'investimento in OICR chiusi comporta rischi ulteriori connessi alla minore liquidabilità degli investimenti ed alla possibile maggiore volatilità del valore della quota. Le disponibilità del Fondo possono inoltre essere investite in attivi per i quali

non esiste un mercato significativo, la cui valutazione viene determinata dalla SGR sulla base delle informazioni a sua disposizione. Inoltre, considerata la natura di tipo "chiuso" del Fondo e i limiti posti alla detenzione delle Quote, l'investimento nelle Quote è da considerarsi illiquido. Salvo quanto previsto dal Regolamento, infatti, non è previsto a carico del Fondo e/o della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo.

- 9.4 In relazione alle caratteristiche illustrate nel Regolamento e alla durata del Fondo, la sottoscrizione delle Quote è destinata ad Investitori Qualificati con un orizzonte temporale di investimento almeno pari alla durata del Fondo e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla Società di Gestione ed i rischi ad esse connessi.

Articolo 10 – Limiti alle operazioni con parti correlate

10.1 La SGR non può investire in OICR Collegati.

10.2 In caso di situazioni di conflitto di interessi della SGR, le operazioni sono effettuate, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti con riguardo alle società di gestione del risparmio e ai fondi mobiliari di tipo chiuso.

Articolo 11 – Proventi derivanti dalla gestione del Fondo

11.1 Il Fondo è del tipo ad accumulazione, i proventi realizzati non vengono, pertanto, distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Articolo 12 – Regime delle spese

A) Spese a carico dei singoli Partecipanti

12.1 Sono a carico di ciascun Partecipante:

- i) imposte, oneri e tasse dovuti, secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti, per la sottoscrizione, l'acquisto e la detenzione delle Quote, i successivi Versamenti, la conferma dell'avvenuto pagamento, nonché i rimborsi, anche parziali, delle Quote;
- ii) le spese e gli oneri relativi al mezzo di pagamento utilizzato per i Versamenti e per l'incasso relativo al rimborso, anche parziale, delle Quote;

- iii) le imposte di bollo, quando dovute. Laddove sia possibile calcolare l'imposta di bollo a carico del singolo Partecipante anticipatamente e con certezza, la SGR potrà chiedere all'interessato di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell'imposta dovuta; ove il Partecipante non provveda tempestivamente, la SGR tratterrà l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dal primo pagamento successivo effettuato a favore del Partecipante debitore a titolo di rimborso, anche parziale, delle Quote;
- iv) le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione (compresi i certificati nominativi) inviata al Partecipante secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- v) i rimborsi delle spese sostenute dalla Società di Gestione per l'emissione, il frazionamento, il raggruppamento o la conversione dei certificati nominativi rappresentativi delle Quote;
- vi) un diritto fisso annuo a favore della SGR pari ad Euro 5,00= (cinque/00), trattenuto dalla SGR in occasione del primo pagamento successivo effettuato a favore del Partecipante debitore a titolo di rimborso, anche parziale, delle Quote

12.2 Gli importi dovuti ai sensi del paragrafo 12.1 sono imputati di volta in volta al Partecipante dalla Società di Gestione, entro il limite degli oneri effettivamente sopportati da quest'ultima quanto alle fattispecie di cui al paragrafo 12.1, punti ii), iv) e v).

B) Spese a carico del Fondo

12.3 Di seguito sono indicate le spese a carico del Fondo.

(i) Commissioni spettanti alla SGR

La commissione di gestione (la "Commissione di Gestione") a favore della SGR è pari allo 0,290% (zero virgola duecentonovanta per cento) su base annua del totale delle attività del Fondo quale risulta dal Rendiconto della Gestione (relativamente al calcolo delle commissioni del primo trimestre di ogni anno) o dalla Relazione Semestrale del Fondo (relativamente al calcolo delle commissioni del terzo trimestre di ogni anno) o da situazioni contabili trimestrali predisposte a tal fine dalla SGR (relativamente al calcolo

delle commissioni del secondo e quarto trimestre di ogni anno) (il "Valore Complessivo Lordo del Fondo").

La commissione di amministrazione (la "Commissione di Amministrazione"), comprensiva anche dei costi sostenuti per la Banca Depositaria, a favore della SGR è pari allo 0,090% (zero virgola zeronovanta per cento) su base annua del Valore Complessivo Lordo del Fondo e viene determinata con le medesime modalità di cui al periodo precedente.

La Commissione di Gestione e la Commissione di Amministrazione sono corrisposte alla SGR con cadenza trimestrale, in via anticipata, nella misura di un quarto dell'importo annuo spettante. L'importo della Commissione di Gestione e della Commissione di Amministrazione di competenza del periodo intercorrente tra la data di avvio dell'operatività del Fondo e la data di approvazione del primo Rendiconto della Gestione o Relazione Semestrale del Fondo o della situazione contabile trimestrale predisposta a tal fine è determinato *pro-rata temporis* su base giornaliera e in via provvisoria sul controvalore dei Versamenti effettuati alla data di avvio dell'operatività del Fondo, salvo conguaglio da calcolare sulla base del Valore Complessivo Lordo del Fondo risultante dal primo Rendiconto della Gestione o Relazione Semestrale del Fondo immediatamente successivo o della situazione contabile trimestrale predisposta a tal fine, ed è prelevato dalla SGR entro 15 (quindici) giorni dall'avvio dell'Operatività del Fondo.

La Commissione di Gestione e la Commissione di Amministrazione sono dovute fino al termine del procedimento di liquidazione del Fondo.

È inoltre dovuta alla SGR una commissione *una tantum* per l'istituzione del Fondo pari a Euro 30.000,00= (trentamila/00) prelevata entro cinque Giorni Lavorativi dall'avvio dell'operatività del Fondo.

(ii) Le spese, inclusive dei rispettivi compensi ed oneri relativi ad incarichi a terzi, inerenti alla costituzione e al funzionamento del Comitato Consultivo (comprensive del rimborso delle spese di trasferta e dell'eventuale compenso spettante ai membri del Comitato Consultivo determinato dall'Assemblea dei Partecipanti).

(iii) Le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell'Assemblea nonché il rimborso delle spese vive documentate dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti.

(iv) Gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e delle altre attività del Fondo.

(v) I costi di redazione, traduzione, stampa, invio e/o pubblicazione dei documenti periodici relativi al Fondo e degli altri documenti o comunicazioni destinati ai Partecipanti ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e/o del Regolamento, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque all'offerta delle Quote del Fondo.

vi) Le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo e relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza

vii) Le spese di revisione e di certificazione dei Rendiconti della Gestione del Fondo, ivi compreso il Rendiconto Finale di Liquidazione, e ogni altra spesa dovuta alla società di revisione legale ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

viii) Gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo nonché le spese e le commissioni agli stessi connesse (ivi incluse le spese di istruttoria e per le consulenze professionali prestate a favore del Fondo).

(ix) I premi per polizze assicurative a copertura di tutte le spese legali e giudiziarie inerenti alle attività del Fondo.

(x) Gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti o il cui presupposto sia collegato al patrimonio del Fondo.

(xi) Le spese legali e giudiziarie nonché le altre spese professionali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

(xii) Eventuali contributi dovuti alle competenti Autorità di Vigilanza.

(xiii) Ogni altro onere, costo e spesa imputabile al Fondo in virtù di una espressa disposizione normativa o di vigilanza e/o ogni sopravvenienza passiva inerente agli oneri di cui ai precedenti punti da (i) a (xiii).

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo.

C) Spese a carico della Società di Gestione

12.4 Sono a carico della Società di Gestione tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Partecipanti.

SEZIONE C: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Articolo 13 – Governance

Compiti e Responsabilità della Società di Gestione

- 13.1 Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione (il "Consiglio di Amministrazione") è l'organo responsabile della gestione del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni statutarie e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, può conferire deleghe interne in ordine all'attuazione delle politiche di investimento del Fondo nonché deleghe e/o incarichi a soggetti esterni. La SGR non può delegare la gestione del patrimonio del Fondo ad altri soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del TUF.
- 13.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e gli altri organi o soggetti da questo delegati esercitano un controllo costante sull'attività e sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati ai sensi del precedente paragrafo.
- 13.3 La Società di Gestione esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, in conformità con la propria strategia in materia di esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

Comitato Consultivo

- 13.4 La SGR si avvale della collaborazione di un comitato (il "Comitato Consultivo"), appositamente istituito in relazione al Fondo, che opera con funzioni consultive secondo quanto previsto dal Regolamento.
- 13.5 Il Comitato Consultivo è composto da 3 (tre) membri, di cui almeno uno di sesso femminile, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, di cui uno - con funzioni di Presidente del Comitato Consultivo - scelto tra i soggetti proposti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige e due scelti tra i soggetti proposti dall'Associazione maggiormente rappresentativa degli ex Consiglieri regionali della Regione Trentino Alto Adige, di cui 1 (uno) in rappresentanza della Provincia Autonoma di Bolzano ed 1 (uno) in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento. Sino alla nomina da parte dell'Assemblea dei

Partecipanti, il Comitato Consultivo è composto da tre membri designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Trentino Alto Adige.

13.6 Il candidato a membro del Comitato Consultivo deve dichiarare l'accettazione della candidatura prima della convocazione della riunione dell'Assemblea dei Partecipanti chiamata a deliberare sulla nomina.

13.7 I candidati nominati dall'Assemblea dei Partecipanti a membri del Comitato Consultivo acquistano tale carica a partire dalla data della delibera di nomina, rimangono in carica per 3 (tre) esercizi (salvo dimissioni, revoca o decadenza) e scadono contestualmente all'approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo riferito al terzo esercizio della loro carica. I membri del Comitato Consultivo possono essere rieletti. I membri del Comitato Consultivo uscenti restano in carica fino alla delibera di nomina dei nuovi componenti.

L'intero Comitato Consultivo decade automaticamente e si procede alla nomina del nuovo Comitato Consultivo qualora la maggioranza dei membri del Comitato Consultivo si dimetta o venga a mancare per altri motivi.

Il membro del Comitato Consultivo può essere revocato per giusta causa dall'Assemblea dei Partecipanti.

13.8 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Comitato Consultivo, l'Assemblea dei Partecipanti procede alla nomina di un sostituto nel rispetto del principio di rappresentanza di cui al paragrafo 13.5. L'incarico del nuovo membro del Comitato Consultivo scade contestualmente a quello dei membri in carica al momento della sua nomina.

13.9 Il presidente del Comitato Consultivo ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Comitato Consultivo. Il Comitato Consultivo può eleggere un segretario, anche non componente del Comitato Consultivo, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dal Comitato stesso e può avvalersi di professionalità terze nello svolgimento delle proprie attribuzioni.

13.10 Il Comitato Consultivo si riunisce periodicamente con frequenza idonea a consentire la formulazione di pareri, ove possibile in via preventiva, sulle materie di cui al paragrafo 13.14. Le riunioni del Comitato Consultivo sono convocate, a mezzo fax o posta elettronica (e-mail), con almeno 5 giorni di preavviso, dal presidente del Comitato Consultivo. Il presidente del Comitato Consultivo deve convocare, senza

ritardo la riunione qualora ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri o dalla SGR.

13.11 Le riunioni si tengono nel luogo, nella data e nell'ora espressamente indicati nell'avviso di convocazione e possono svolgersi anche per video o tele conferenza, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 13.23. Le riunioni del Comitato Consultivo si ritengono validamente tenute ove partecipi la maggioranza dei membri in carica. In ogni caso, qualora dal verbale della riunione consti la presenza di tutti i membri, il Comitato Consultivo si intende regolarmente riunito, anche ove non siano state rispettate le formalità di convocazione.

13.12 La Società di Gestione ha la facoltà di designare uno o più soggetti per la partecipazione alle riunioni del Comitato Consultivo in qualità di uditori ovvero, qualora necessario, al fine di illustrare le proposte della Società di Gestione. A tal fine il presidente del Comitato Consultivo invia copia dell'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione nello stesso termine previsto per l'invio dell'avviso di convocazione ai membri del Comitato Consultivo.

13.13 Le deliberazioni del Comitato Consultivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla riunione. Qualora uno dei membri del Comitato Consultivo abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli del Fondo, deve darne notizia agli altri membri e astenersi dalla votazione. Il membro del Comitato Consultivo in conflitto di interessi non viene computato ai fini del calcolo delle maggioranze deliberative di cui al presente paragrafo.

13.14 La Società di Gestione deve chiedere il parere preventivo e non vincolante del Comitato Consultivo con riguardo a:

- (i) proposte di modifica al Regolamento;
- (ii) proposte di liquidazione anticipata del Fondo.

La Società di Gestione può chiedere il parere non vincolante del Comitato Consultivo anche su altre materie rilevanti per la gestione del Fondo.

13.15 La Società di Gestione può discostarsi dal parere formulato dal Comitato Consultivo, comunicandone i motivi per iscritto al Presidente del Comitato.

13.16 La SGR sarà tenuta, con periodicità almeno semestrale, ad informare il Comitato Consultivo in merito a:

- a) politiche di gestione adottate e rendimento del Fondo;
- b) eventuali violazioni delle previsioni del Regolamento.

In relazione all'informativa ricevuta dalla SGR, il Comitato Consultivo può proporre all'Assemblea dei Partecipanti la sostituzione della Società di Gestione in caso di gravi violazioni commesse da quest'ultima e/o modifiche al Regolamento nelle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

13.17 Entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun semestre solare, il Comitato Consultivo deve redigere una relazione nella quale sono descritte le attività svolte e indicati gli eventuali casi in cui la SGR si è discostata dai pareri formulati dal Comitato Consultivo. Tale relazione costituisce allegato al Rendiconto della Gestione del Fondo.

L'Assemblea

13.18 I Partecipanti si riuniscono in assemblea (l' "Assemblea" o l' "Assemblea dei Partecipanti") per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e dal Regolamento.

13.19 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche al di fuori della sede legale della Società di Gestione, nel territorio della Regione Trentino Alto Adige.

13.20 L'Assemblea deve essere convocata dalla SGR:

- la prima volta, al termine del Primo Periodo di Sottoscrizione ovvero dopo il Primo Closing, per nominare il Presidente dell'Assemblea e i membri del Comitato Consultivo;
- senza ritardo, qualora venga a mancare il Presidente dell'Assemblea o un membro del Comitato Consultivo, ai fini della sostituzione;
- senza ritardo, ogni qualvolta ne sia fatta domanda da tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del valore delle Quote in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare;
- senza ritardo, su richiesta della SGR.

Ove la SGR non provveda alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dal Regolamento, la stessa viene disposta dal Presidente dell'Assemblea o, in mancanza di questo, dal Presidente del Comitato Consultivo o da tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 10% delle Quote in circolazione. In alternativa, se la SGR non provvede alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dal Regolamento, il

tribunale, sentita la SGR, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiedere l'adunanza.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione inviata ai Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo 23.3 almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre all'ordine del giorno e l'elenco delle relative materie da trattare, nonché ogni altra informazione necessaria per consentire l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto.

L'Assemblea si considera validamente costituita, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato, anche per delega, il 100% (cento per cento) delle Quote in circolazione e nessuno dei Partecipanti si opponga alla trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno.

13.21 Possono prendere parte all'Assemblea i Partecipanti che risultino titolari delle Quote da almeno 2 (due) Giorni Lavorativi prima della data dell'adunanza.

I Partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dalla SGR; la delega è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il Giorno Lavorativo precedente a quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega. I Partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti, nonché le società del gruppo della SGR, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.

13.22 L'Assemblea è regolarmente costituita in presenza di Partecipanti che rappresentino almeno il 75% delle Quote in circolazione e delibera con il voto favorevole del 100% delle Quote di Classe A e di almeno il 67% delle Quote di Classe B in circolazione.

Non si tiene conto, ai fini del computo dei *quorum*, delle Quote detenute da soggetti che non possono intervenire in Assemblea in quanto hanno acquistato le Quote nei 2 (due) Giorni Lavorativi antecedenti alla data dell'adunanza.

13.23 Sia ai fini costitutivi sia a quelli deliberativi è consentito l'intervento in Assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tali modalità consentano: (i) l'identificazione degli intervenuti all'Assemblea; (ii) la parità informativa degli intervenuti; (iii) la discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché la ricezione, trasmissione e visione dei documenti; (iv) la contestualità dell'esame delle questioni trattate e della deliberazione. Le riunioni dell'Assemblea si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che il diritto di voto in Assemblea sia esercitabile anche per corrispondenza nel rispetto delle disposizioni normative applicabili; in tal caso l'avviso di convocazione contiene per esteso il testo della deliberazione proposta e precisa l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto nonché il termine entro il quale deve pervenire alla SGR. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sull'esercizio del diritto di voto per corrispondenza contenute nel Titolo IV, Capo II (Voto per corrispondenza), del Regolamento CONSOB n.11971/99 e successive modifiche ed integrazioni.

13.24 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della stessa, che può farsi assistere da un segretario nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea, anche tra soggetti diversi dai Partecipanti, rimane in carica per 7 (sette) anni, scadendo alla data di approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo relativo all'ultimo esercizio della sua carica, ed è rieleggibile. Laddove non si raggiungano i *quorum* indicati al paragrafo 13.22, la presidenza dell'Assemblea dei Partecipanti è assunta dal Presidente del Comitato Consultivo. Il Presidente dell'Assemblea provvede agli adempimenti formali necessari alla convocazione dell'Assemblea laddove non provveda la SGR, ne presiede lo svolgimento e cura la pubblicità delle relative deliberazioni. In particolare, spetta al Presidente dell'Assemblea constatare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche per delega, accertare la regolare costituzione dell'Assemblea, nonché dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità di votazione, proclamarne l'esito, verificare che la Società di Gestione adotti le deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

Competenze dell'Assemblea

13.25 L'Assemblea:

- (i) elegge e revoca per giusta causa il Presidente dell'Assemblea;
- (ii) nomina e revoca per giusta causa i membri del Comitato Consultivo e ne determina l'eventuale compenso;
- (iii) delibera in merito alla sostituzione della Società di Gestione con una Nuova Società di Gestione;
- (iv) delibera sulle modifiche al Regolamento concernenti scopo, oggetto e politica di investimento del Fondo, funzionamento e competenze dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo, sostituzione della SGR nonché regime delle spese a carico dei Partecipanti e/o del Fondo;
- (v) delibera in merito alla Liquidazione Anticipata del Fondo;
- (vi) delibera negli altri casi previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

13.26 Le delibere dell'Assemblea sono comunicate dal Presidente dell'Assemblea alla SGR, al Comitato Consultivo e alla Banca Depositaria, nonché depositate presso la sede sociale della Società di Gestione e pubblicate sul Sito Internet.

Articolo 14 – Sostituzione della Società di Gestione

14.1 La sostituzione della SGR può avvenire:

- (i) in caso di risoluzione del Contratto;
- (ii) in caso di perdita dell'autorizzazione alla prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria della SGR, liquidazione volontaria della SGR;
- (iii) per decisione dell'Assemblea a seguito di atti dolosi, gravemente colposi o fraudolenti della SGR ovvero su proposta motivata del Comitato Consultivo per gravi violazioni commesse dalla SGR;
- (iv) in conseguenza di operazioni di fusione o scissione della SGR;
- (v) per rinuncia motivata all'incarico da parte della SGR.

Il Presidente dell'Assemblea è tempestivamente informato della necessità di sostituire la Società di Gestione e dei motivi che l'hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax.

14.2 Nei casi previsti al paragrafo 14.1 trovano applicazione le seguenti disposizioni, ove coerenti con le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici.

(A) Nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti deliberi la sostituzione della SGR mediante l'adozione della delibera di cui al paragrafo 14.1, alinea (iii), ovvero si verifichi uno degli altri eventi di cui al paragrafo 14.1, la SGR deve convocare, entro 30 (trenta) giorni, la riunione dell'Assemblea dei Partecipanti per l'individuazione della società di gestione del risparmio (la "Nuova Società di Gestione") che deve sostituire la Società di Gestione e per la decisione sulle modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione. L'individuazione della Nuova Società di Gestione deve avvenire entro tre mesi dalla delibera di cui al paragrafo 14.1, alinea (iii), ovvero dalla data di ricezione da parte del Presidente dell'Assemblea della comunicazione relativa a uno degli altri eventi di cui al paragrafo 14.1.

(B) L'Assemblea comunica alla Società di Gestione, entro 5 (cinque) giorni dalla data della relativa deliberazione, gli elementi identificativi della Nuova Società di Gestione. La Società di Gestione, entro quindici Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, deve approvare le modifiche regolamentari conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione con la Nuova Società di Gestione deliberate dall'Assemblea ai sensi della precedente lettera (A).

(C) Qualora l'Assemblea dei Partecipanti non deliberi la nomina della Nuova Società di Gestione entro il termine di cui alla precedente lettera (A), la Nuova Società di Gestione è nominata dal Comitato Consultivo nei successivi 30 (trenta) giorni. Il presidente del Comitato Consultivo deve comunicare alla SGR il nome della Nuova Società di Gestione nei successivi 7 (sette) giorni. Nel caso in cui neanche il Comitato Consultivo nomini la Nuova Società di Gestione nei termini previsti, la SGR procederà alla Liquidazione Anticipata del Fondo, ai sensi dell'articolo 20.

(D) Sino all'efficacia del subentro della Nuova Società di Gestione, la Società di Gestione deve continuare a gestire il Fondo nel rispetto del Regolamento e delle Norme Prudenziali e ha il diritto di percepire le commissioni di cui all'articolo 12. Nel caso di sostituzione conseguente a risoluzione del Contratto per iniziativa della Società di Gestione in caso di inadempimento della controparte, la Società di Gestione ha diritto a ricevere, a valere sul patrimonio del Fondo, un'indennità

omnicomprensiva di importo pari alla somma dell'ultima annualità della Commissione di Gestione e dell'ultima annualità della Commissione di Amministrazione.

- 14.3 L'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che la Nuova Società di Gestione sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla Società di Gestione sostituita in modo da evitare soluzioni di continuità.

Articolo 15 – Partecipazione al Fondo

- 15.1 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione delle Quote ovvero tramite successivo acquisto, a qualsiasi titolo, delle stesse nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 15.6.
- 15.2 Il valore nominale delle Quote - suddivise in Quote di Classe A e Quote di Classe B - è pari ad Euro 55.000,00= (cinquantacinquemila/00).
- 15.3 Ciascun Investitore deve sottoscrivere Quote per un importo, al netto degli oneri e spese di sottoscrizione, non inferiore ad Euro 55.000,00= (cinquantacinquemila/00) per ciascuna Classe di Quote (il "Limite Minimo di Investimento"). L'importo della partecipazione al Fondo non può in ogni caso scendere al di sotto di Euro 55.000,00= (cinquantacinquemila/00), fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della Quota o di rimborsi anticipati di Quote.
- 15.4 La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al Regolamento, copia del quale è consegnata ai Partecipanti, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque risulti essere legittimamente interessato può inoltre ottenere, a proprie spese, una copia del Regolamento.
- 15.5 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento.
- 15.6 Le Quote non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte dei Partecipanti, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione patrimoniale su base individuale di portafogli di investimento, a soggetti che non siano Investitori Qualificati e che non rientrino nelle categorie di cui al paragrafo 2.5.
- 15.7 La SGR può opporsi alla cessione delle Quote qualora ritenga che l'eventuale cessionario non sia un Investitore Qualificato ovvero non rientri in una delle

categorie di cui al paragrafo 2.5. La cessione, a qualsiasi titolo, delle Quote nonostante l'opposizione della Società di Gestione non è opponibile al Fondo e alla Società di Gestione. In tal caso:

- il Partecipante che ha ceduto le Quote mantiene le proprie obbligazioni nei confronti del Fondo, della Società di Gestione e degli altri Partecipanti;
- il terzo cessionario delle Quote non può esercitare i diritti riconosciuti ai Partecipanti dal Regolamento.

15.8 Per effetto della cessione delle Quote, perfezionata in conformità a quanto stabilito nel Regolamento, il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica del cedente.

Articolo 16 – Sottoscrizione delle Quote.

Procedura e termini di sottoscrizione delle Quote in occasione della prima emissione.

16.1 Il patrimonio iniziale del Fondo è raccolto con un'emissione di Quote di eguale valore nominale.

16.2 Il primo periodo di sottoscrizione decorre dalla data di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e ha durata massima di 24 (ventiquattro) mesi (il "Primo Periodo di Sottoscrizione"). La Società di Gestione ha facoltà di chiudere anticipatamente i termini del Primo Periodo di Sottoscrizione al raggiungimento di un importo almeno pari all'Ammontare Massimo del Fondo. La SGR può comunicare, anche prima della scadenza del Primo Periodo di Sottoscrizione, con le modalità descritte nel paragrafo 23.3 e con almeno 3 (tre) giorni di preavviso (rinunziabile dai Sottoscrittori), la chiusura parziale anticipata (di seguito, il "Primo Closing"), alla sola condizione che il Fondo sia sottoscritto per un ammontare pari o superiore all'Ammontare Iniziale Minimo del Fondo. Le Quote sottoscritte successivamente al Primo Closing sono attribuite secondo l'ultimo valore unitario calcolato dalla Società di Gestione applicando i criteri di cui all'articolo 6, se disponibile, altrimenti sono attribuite al valore nominale; in ogni caso le Quote sottoscritte successivamente al Primo Closing non possono essere attribuite ad un valore inferiore al valore nominale. Gli Investitori che sottoscrivano le Quote successivamente al Primo Closing devono versare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione, la medesima percentuale

di Versamenti già effettuata dai Partecipanti che abbiano sottoscritto le Quote (della stessa Classe) antecedentemente al Primo Closing.

Modalità di sottoscrizione. Attribuzione delle Quote.

- 16.3 La sottoscrizione delle Quote avviene mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione e indirizzato alla stessa, contenente, tra l'altro, gli elementi identificativi del Sottoscrittore, l'importo ovvero gli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o di parti di OICR aperti, conformi alla politica di investimento del Fondo che si è impegnato a versare, l'impegno irrevocabile ad eseguire – dietro semplice richiesta scritta da parte della Società di Gestione – il Versamento relativo alle Quote sottoscritte, le istruzioni relative all'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle Quote sottoscritte. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento.
- 16.4 In occasione dell'invio della comunicazione di cui al paragrafo 16.5, o comunque nel termine massimo di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di chiusura, anche anticipata, del Primo Periodo di Sottoscrizione, la Società di Gestione invia una conferma scritta della ricezione e della corretta esecuzione della sottoscrizione, che contiene anche: (i) la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione; (ii) l'importo e/o gli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o di parti di OICR aperti, conformi alla politica di investimento che il Partecipante si è impegnato a versare, con indicazione separata al lordo e al netto degli oneri; (iii) l'importo totale di eventuali oneri; (iv) ove possibile, il numero delle Quote attribuite; (v) ove possibile, il valore unitario al quale le Quote sono sottoscritte.
- 16.5 La Società di Gestione comunica l'avvenuta chiusura delle sottoscrizioni e il richiamo degli impegni nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del Primo Periodo di Sottoscrizione ovvero alla data del Primo Closing con le modalità di cui al paragrafo 23.3. Copia di tale comunicazione è inviata alla Banca d'Italia.
- 16.6 Le Quote sono emesse contestualmente ai Versamenti effettuati in esecuzione del richiamo degli impegni disposto in unica soluzione dalla Società di Gestione ai sensi del paragrafo 16.9. Il Sottoscrittore riceve un numero di Quote pari all'importo del

Versamento effettuato (nel caso di versamento di strumenti finanziari per la determinazione dell'importo si fa riferimento al valore degli stessi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 6) diviso (i) per il Valore Unitario della Quota del Fondo risultante dall'ultima comunicazione inviata ai Partecipanti ai sensi del paragrafo 6.3, fermo restando che le Quote non possono essere attribuite ad un valore inferiore al valore nominale ovvero (ii) per il valore nominale della Quota del Fondo, nel caso in cui la comunicazione di cui al paragrafo 6.3 non sia stata ancora inviata.

16.7 Alla conclusione del Primo Periodo di Sottoscrizione, se il Fondo è stato sottoscritto per un importo inferiore all'Ammontare Iniziale Minimo del Fondo la Società di Gestione non avvia l'operatività del Fondo. In tal caso la Società di Gestione non procede al richiamo degli impegni di cui al paragrafo 16.9, lasciando liberi i Sottoscrittori dagli eventuali impegni assunti in sede di sottoscrizione. Entro lo stesso termine la Società di Gestione comunica alla Banca d'Italia la decisione di non procedere alla costituzione del Fondo.

16.8 In caso di richieste di sottoscrizione in misura superiore all'Ammontare Massimo del Fondo, la Società di Gestione aumenta il patrimonio iniziale del Fondo, dandone comunicazione scritta alla Banca d'Italia e ai Sottoscrittori.

Richiamo degli impegni e Versamenti relativi alle Quote sottoscritte

16.9 Ciascun Sottoscrittore, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 16.5, deve eseguire il Versamento che si è impegnato a effettuare con la domanda di sottoscrizione; nel caso di Versamento di strumenti finanziari la SGR indica le modalità da adottare nella predetta comunicazione. La Società di Gestione invia una comunicazione di conferma a fronte di ciascun Versamento nella quale sono specificati il numero delle Quote attribuite a fronte del Versamento e il valore unitario al quale le stesse sono state attribuite.

16.10 Il Versamento del controvalore in Euro delle Quote sottoscritte deve essere effettuato mediante bonifico bancario a favore di "PensPlan Invest SGR S.p.A. - Rubrica Fondo Family" sul conto corrente bancario del Fondo aperto presso la Banca Depositaria. I giorni di valuta e i termini di decorrenza sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante alla Banca Depositaria.

Emissioni successive di Quote

- 16.11 La SGR può procedere all'apertura di nuovi periodi di sottoscrizione (ciascuno di essi, il "Nuovo Periodo di Sottoscrizione") e, conseguentemente, a nuove emissioni di Quote di Classe A. La delibera di apertura di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione, deve indicare: (i) l'ammontare complessivo della nuova emissione di Quote di Classe A; (ii) il termine, dalla scadenza del Nuovo Periodo di Sottoscrizione, entro il quale devono essere richiamati integralmente gli impegni; (iii) le modalità e i termini di sottoscrizione delle Quote, anche con riferimento a quanto previsto in occasione del Primo Periodo di Sottoscrizione; (iv) la possibilità di diminuire o di aumentare l'ammontare dell'emissione, sulla base delle domande di sottoscrizione pervenute.
- Il prezzo di sottoscrizione delle Quote di Classe A di nuova emissione deve coincidere con il Valore Unitario della Quota di Classe A determinato in base alle disposizioni dell'articolo 6 e indicato nell'ultimo Rendiconto della Gestione ovvero Relazione Semestrale del Fondo approvato antecedentemente alla data della delibera di apertura di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione. Resta fermo il diritto della SGR di utilizzare, al solo fine di determinare il Valore Unitario della Quota del Fondo al quale attribuire le Quote di nuova emissione, un documento contabile del Fondo, di contenuto equivalente a quello della Relazione Semestrale, riferito all'ultimo giorno del mese solare antecedente alla data della delibera di apertura di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione.
- 16.12 La Società di Gestione comunica, con preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi e con le modalità di cui al paragrafo 23.3, la data di apertura e di chiusura del Nuovo Periodo di Sottoscrizione, l'ammontare offerto in sottoscrizione e le modalità di sottoscrizione (la "Comunicazione di Apertura del Nuovo Periodo di Sottoscrizione").
- 16.13 Una volta attribuite le Quote di Classe A di nuova emissione, la Società di Gestione procede al richiamo degli impegni relativi alle Quote sottoscritte secondo le modalità deliberate ai sensi del paragrafo 16.11.
- 16.14 Nel caso di richieste di sottoscrizione delle Quote di nuova emissione superiori all'offerta, la Società di Gestione può deliberare l'aumento della nuova emissione, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dal paragrafo 16.8.
- 16.15 Per tutto quanto non previsto nei paragrafi 16.11 - 16.14 in merito alle modalità di

partecipazione al Fondo e di sottoscrizione delle Quote in occasione di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione, si fa riferimento alle previsioni del Regolamento relative alle modalità di partecipazione al Fondo e di sottoscrizione delle Quote in occasione del Primo Periodo di Sottoscrizione.

Articolo 17 – Rimborsi parziali pro quota.

- 17.1 La SGR dispone Rimborsi Parziali *pro quota* a fronte di disinvestimenti delle attività del Fondo secondo le modalità descritte nei seguenti paragrafi.
- 17.2 In caso di Rimborsi Parziali la SGR deve dare informativa ai Partecipanti – con le modalità di cui al paragrafo 23.3 – in merito all'importo oggetto di rimborso, ai Partecipanti destinatari del Rimborso Parziale (in relazione alla Classe di Quote), all'importo rimborsato per ogni Quota e alla procedura per ottenere il rimborso.
- 17.3 La Banca Depositaria, su istruzione della SGR, provvede all'esecuzione dei pagamenti a favore dei Partecipanti che risultino titolari delle Quote in relazione alle quali la SGR ha disposto il Rimborso Parziale (gli "Aventi Diritto al Rimborso"). Il Rimborso Parziale può avvenire a mezzo bonifico bancario o assegno circolare all'ordine dell'Avente Diritto al Rimborso. L'Avente Diritto al Rimborso può chiedere che il mezzo di pagamento sia inviato, a propri rischio e spese, al domicilio indicato nel modulo di adesione di cui al paragrafo 16.3. Il Rimborso Parziale deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione delle istruzioni impartite dalla SGR.
- 17.4 Le somme non riscosse entro il termine indicato nella comunicazione di messa in pagamento del Rimborso Parziale sono depositate in un conto intestato alla SGR presso la Banca Depositaria, con indicazione che trattasi di Rimborso Parziale delle Quote e, ove possibile, con sottorubriche nominative intestate agli Aventi Diritto al Rimborso. Tali somme non sono produttive di interessi per gli Aventi Diritto al Rimborso. Il diritto alla percezione delle somme non riscosse si prescrive nei termini di legge, in favore:
- (i) del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo;

- (ii) della Società di Gestione, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del Rendiconto Finale di Liquidazione del Fondo.

17.5 La SGR gestisce il Fondo con l'obiettivo, che non configura un obbligo di risultato, di ottenere la liquidità disponibile ad eseguire Rimborsi Parziali secondo i seguenti termini e modalità:

- (i) a partire dalla data di approvazione della chiusura dell'esercizio 2014, la SGR dispone, con frequenza annuale, Rimborsi Parziali a favore dei Partecipanti titolari di Quote di Classe A, a condizione che sia rispettato il rapporto tra Quote di Classe A e Quote di Classe B di cui al paragrafo 2.4;
- (ii) a partire dalla data di approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo relativo all'esercizio 2018 e fino alla data di approvazione del Rendiconto della Gestione del Fondo relativo all'esercizio 2021, la SGR dispone, con frequenza annuale, Rimborsi Parziali a favore dei Partecipanti titolari di Quote di Classe B per un importo complessivo annuo pari al 25% del valore nominale delle Quote di Classe B in circolazione. In caso di rendimento positivo del Fondo, l'eccedenza rispetto al valore nominale viene corrisposta ai Partecipanti titolari di Quote di Classe B in occasione del Rimborso Parziale disposto alla data di approvazione della chiusura dell'esercizio 2021; in caso di rendimento negativo del Fondo, la differenza rispetto al valore nominale oggetto di Rimborso Parziale a favore dei Partecipanti titolari di Quote di Classe B è a carico dei Partecipanti titolari di Quote di Classe A.

Articolo 18 – Quote e certificati di Partecipazione

18.1 Le Quote di partecipazione al Fondo di ciascuna Classe sono tutte di uguale valore e attribuiscono uguali diritti. Le Quote sono rappresentate da certificati nominativi (i "Certificati Nominativi") emessi per un numero intero di Quote e/o per frazioni millesimali di esse. Ciascun Certificato Nominativo deve rappresentare almeno una Quota e comunque Quote (ed eventuali frazioni di Quota), di valore nominale corrispondente a multipli di Euro 5.000,00= (cinquemila/00).

18.2 I Certificati Nominativi sono predisposti dalla Società di Gestione, avvalorati dalla Banca Depositaria e messi a disposizione degli aventi diritto presso la sede della

Società di Gestione. I Partecipanti possono anche richiedere l'invio dei Certificati Nominativi a proprio rischio e a proprie spese al domicilio dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo 16.3.

18.3 In alternativa all'emissione dei Certificati Nominativi è facoltà del Partecipante chiedere – anche successivamente alla sottoscrizione – l'immissione delle proprie quote nel certificato cumulativo (il "Certificato Cumulativo"), rappresentativo di una pluralità di Quote; detto Certificato Cumulativo è tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria, con rubriche distinte per singolo Partecipante e con possibilità di contrassegno mediante un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per la Banca Depositaria di accedere alla denominazione del Partecipante in caso di emissione di un certificato individuale o al momento del rimborso della Quota.

18.4 L'immissione di Quote nel Certificato Cumulativo garantisce la possibilità per:

- il Partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del Certificato Nominativo;
- la Banca Depositaria di procedere - senza oneri per il Partecipante e per il Fondo - al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.

18.5 In ragione della natura riservata del Fondo non è prevista la quotazione delle Quote in un mercato regolamentato.

Articolo 19 – Modifiche del Regolamento

Modifiche richieste per legge

19.1 Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento rese necessarie da variazioni nelle disposizioni normative o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza può essere attribuita una delega permanente a un membro del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, il quale porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e dell'Assemblea il testo modificato nella riunione immediatamente successiva alla modifica.

Ulteriori Modifiche

19.2 Salvo il caso di cui al paragrafo 19.1, la SGR non apporta di norma modifiche al Regolamento se non necessarie per la tutela dell'interesse dei Partecipanti.

Le modifiche al Regolamento concernenti scopo, oggetto e politica di investimento del Fondo, funzionamento e competenze dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo, sostituzione della SGR nonché regime delle spese a carico dei Partecipanti e/o del Fondo sono deliberate dall'Assemblea e successivamente dalla Società di Gestione.

19.3 Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è comunicato ai Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo 23.3.

19.4 La Società di Gestione provvede a consegnare copia del Regolamento modificato a tutti i Partecipanti che ne facciano richiesta, salvo addebito delle spese postali nel caso di richiesta di invio al domicilio.

Articolo 20 – Liquidazione del Fondo

20.1 La liquidazione finale del Fondo ha luogo al termine della durata del Fondo.

20.2 La Liquidazione Anticipata del Fondo può avvenire:

(a) su iniziativa della SGR, (i) quando si verifichino circostanze tali da ostacolare il conseguimento dello scopo del Fondo (quali, in via esemplificativa, la riduzione del patrimonio del Fondo al di sotto di un importo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi amministrativi e di gestione) e tali circostanze siano riconosciute, previo parere del Comitato Consultivo, anche con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti ovvero (ii) qualora, successivamente all'adozione di una delibera di sostituzione della SGR da parte dell'Assemblea - per qualsiasi motivo - non sia possibile procedere all'individuazione di una Nuova Società di Gestione secondo quanto previsto al paragrafo 14.2;

(b) su iniziativa dell'Assemblea dei Partecipanti, previo parere del Comitato Consultivo.

20.3 La liquidazione del Fondo - ivi inclusa la Liquidazione Anticipata - si compie secondo le seguenti modalità:

i) la Società di Gestione informa la Banca d'Italia almeno 5 (cinque) giorni prima della data in cui è stata convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione che deve recepire la delibera dell'Assemblea ovvero

deliberare la liquidazione del Fondo, dando successiva informativa alla Banca d'Italia ed ai Partecipanti dell'avvenuta delibera;

- ii) a decorrere dalla data di delibera di liquidazione del Fondo, la SGR cessa ogni ulteriore attività di investimento e l'Assemblea e il Comitato Consultivo cessano di operare;
- iii) la SGR liquida l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo del collegio sindacale, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza della Banca d'Italia (ove richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente), realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono. La SGR ha la possibilità di effettuare Rimborsi Parziali anche nel corso del periodo di liquidazione;
- iv) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione (il "Rendiconto Finale di Liquidazione"), accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per il Rendiconto della Gestione del Fondo di cui all'articolo 21 e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni Quota (la "Quota Spettante");
- v) i Partecipanti che, al momento della conclusione delle operazioni di realizzo, siano in possesso di Quote (gli "Aventi Diritto alla Liquidazione") hanno diritto a percepire la Quota Spettante;
- vi) la società di revisione legale di cui all'articolo 22 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del Rendiconto Finale di Liquidazione (la "Relazione di Certificazione");
- vii) il Rendiconto Finale di Liquidazione e la Relazione di Certificazione sono messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione nonché presso la sede della Banca Depositaria. Ogni Partecipante può prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese;
- viii) la Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SGR, al pagamento della Quota Spettante agli Aventi Diritto alla Liquidazione nella misura prevista dal Rendiconto Finale di Liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo;

- ix) le somme non rimosse dagli Aventi Diritto alla Liquidazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto derivante dalla liquidazione del Fondo, e, ove possibile, con sottorubriche nominative degli Aventi Diritto alla Liquidazione;
- x) la Società di Gestione comunica ai Partecipanti con le modalità di cui al paragrafo 23.3 le informazioni relative: (a) alla delibera di liquidazione del Fondo; (b) all'avvenuta redazione del Rendiconto Finale di Liquidazione; (c) alla data di inizio delle operazioni di rimborso; (d) ai tempi ed alle modalità di esecuzione del Rimborso Parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione; (e) ai tempi e alle modalità di esecuzione del rimborso finale delle Quote;
- xi) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto, nonché dell'ammontare delle eventuali somme non rimosse dagli Aventi Diritto alla Liquidazione.

20.4 La Quota Spettante è ripartita tra i Partecipanti secondo il seguente ordine preferenziale:

- i) ai Partecipanti titolari di Quote di Classe B, in proporzione alle Quote di Classe B detenute da ciascuno di essi, fino a concorrenza di un ammontare che, sommato agli importi già rimborsati agli stessi ai sensi del paragrafo 17.5, sia pari al valore nominale delle Quote dagli stessi detenute;
- ii) ai Partecipanti titolari di Quote di Classe A fino a concorrenza di un ammontare che, sommato agli importi già rimborsati agli stessi ai sensi del paragrafo 17.5, sia pari al valore nominale delle Quote dagli stessi detenute;
- iii) a tutti i Partecipanti in proporzione alle Quote detenute da ciascuno di essi.

20.5 Il diritto alla riscossione delle somme derivanti dalla liquidazione finale del Fondo si prescrive a favore della Società di Gestione nei termini di legge a partire dal giorno di chiusura delle operazioni contabili di liquidazione indicato.

Articolo 21 – Scritture contabili

21.1 La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. L'esercizio del Fondo coincide con l'anno solare; il primo esercizio ha inizio alla data dell'avvio dell'operatività del Fondo e si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo.

21.2 La SGR, in aggiunta alle scritture prescritte dal codice civile per le imprese e secondo le medesime modalità, redige:

- (i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione del Fondo;
- (ii) entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio, il rendiconto della gestione del Fondo (il "Rendiconto della Gestione del Fondo" o il "Rendiconto");
- (iii) entro 30 (trenta) giorni dalla fine del primo semestre di ogni esercizio, la relazione semestrale relativa alla gestione del Fondo (la "Relazione Semestrale").

21.3 Il Rendiconto della Gestione e la Relazione Semestrale del Fondo sono redatti in lingua italiana e in lingua tedesca.

21.4 La SGR, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Fondo, può prorogare di 30 (trenta) giorni il termine per la redazione dei documenti di cui ai punti ii) e iii) del paragrafo 21.2, esponendo le motivazioni di tale proroga in un'apposita relazione allegata al Rendiconto o alla Relazione Semestrale del Fondo.

Articolo 22 – Revisione legale

22.1 La contabilità della SGR e del Fondo è soggetta a revisione legale. L'incarico è affidato dalla SGR a una società di revisione legale in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 23 – Pubblicità e comunicazioni

23.1 Il Rendiconto della Gestione e la Relazione Semestrale del Fondo sono depositati e messi a disposizione dei Partecipanti presso la sede della Società di Gestione e sul Sito Internet entro trenta giorni dalla loro redazione. L'ultimo Rendiconto della

Gestione e l'ultima Relazione Semestrale del Fondo sono depositati e messi a disposizione dei Partecipanti anche presso la sede della Banca Depositaria.

23.2 I Partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, copia del Rendiconto e della Relazione Semestrale del Fondo. A tal fine i Partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la sede della SGR.

23.3 Tutte le comunicazioni ai Partecipanti previste dal Regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata dalla SGR all'indirizzo specificato dal Partecipante nella domanda di sottoscrizione ovvero successivamente comunicato ovvero mediante consegna a mani o tramite messaggio di posta elettronica (semplice o certificata) all'indirizzo indicato dal Partecipante all'atto della sottoscrizione delle Quote ovvero successivamente comunicato alla SGR.

Articolo 24 – Foro Competente

24.1 Per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente Regolamento è esclusivamente competente il Foro di Trento, salvi i casi di competenza inderogabile.

24.2 Restano ferme le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di composizione stragiudiziale delle controversie, obbligatoria o facoltativa.

